

Delibera n. 77/2018

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 50/2018 nei confronti di Bus Center S.r.l. e di Servizi Informazioni S.r.l. ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per violazione del Regolamento (UE) n. 181/2011. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L’Autorità, nella sua riunione del 26 luglio 2018

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 181/2011);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTA** la delibera n. 50/2018 del 3 maggio 2018, notificata con nota prot. n. 3647/2018, del 4 maggio 2018 e con nota prot. 3468/2018, del 4 maggio 2018, con la quale si avviava, nei confronti di Bus Center S.r.l., (già Segesta Internazionale S.r.l.) e di Servizi Informazioni S.r.l. (già Bus Center S.r.l.), di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011;
- CONSIDERATO** che per la violazione del summenzionato articolo è prevista *“una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”*, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del d.lgs. 169/2014;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 50/2018, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai

sensi dell'articolo 16 della l. n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per l'ammontare di euro 500,00 (cinquecento/00);

**VISTO** l'avvenuto pagamento in misura ridotta, in data 6 giugno 2018, della sanzione amministrativa per l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00);

**RILEVATO** che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

**CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 50/2018;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 50/2018 del 3 maggio 2018, nei confronti di Bus Center S.r.l. (già Segesta Internazionale S.r.l.) e di Servizi Informazioni S.r.l. (già Bus Center S.r.l.), con riferimento alla violazione dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00).

Torino, 26 luglio 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente

Andrea Camanzi